

PERSIO TINCANI

“Common Heritage of Mankind”

*Il caso dell’Antartide*

ABSTRACT:

This paper focusses on the international legislation on common goods, beginning the analysis of the Antarctic Treaties, in comparisons with the international law concerning Deep Sea and Outer Space. The present legislation, based on John Rawls’ Difference Principle, discouraged any enterprises to exploit common resources, and consequently hampered their distribution. A redefinition of the concept of “common good”, now based on the ownership by single individuals, thus setting apart as much as possible the mediation of the State, could suggest the way to overcome this stalemate situation.

Questo articolo esamina la disciplina internazionale dei beni comuni a partire dai trattati antartici e delle analogie che essi presentano con il regime internazionale dell’Alto mare e dello Spazio esterno. L’attuale assetto legislativo, improntato sul *principio di differenza* di John Rawls, ha scoraggiato le iniziative di sfruttamento delle risorse comuni, con la conseguenza di paralizzarne la distribuzione. Una ridefinizione del concetto di “bene comune” incentrata sulla titolarità da parte dei singoli individui, e che accantoni il più possibile la mediazione degli Stati, può indicare una strada promettente per il superamento dell’attuale situazione di stallo.

KEYWORDS:

Antarctic, deep sea, outer space, common goods, John Rawls, John Nash, Amartya Sen, distribution

Antartide, alto mare, spazio esterno, beni comuni, John Rawls, John Nash, Amartya Sen, distribuzione

PERSIO TINCANI\*

“Common Heritage of Mankind”  
*Il caso dell’Antartide*

*1. Introduzione – 2. Il Sistema Antartico – 3. Il regime minerario –  
4. L’analogia con l’alto mare – 5. L’analogia con lo spazio  
esterno – 6. Una distribuzione rawlsiana – 7. Alcuni problemi – 8.  
L’equilibrio di Nash - 9. Conclusioni.*

1. *Introduzione*

La scoperta dell’Antartide risale ai primi anni del secolo XIX ma la sua esplorazione sistematica cominciò soltanto nei primi decenni del secolo scorso. Le condizioni ambientali dell’Antartide sono proibitive: venti che soffiano fino a 200 Km/h, freddo intenso (è stata registrata nel 1992 la temperatura record di -92° C), pack che si estende nella stagione invernale quasi fino a raddoppiare la superficie emersa. Questi motivi hanno comportato un progressivo disinteresse per l’esplorazione del continente, che presentava costi elevatissimi a fronte di un profitto atteso pressoché nullo. Fino alla prima metà del Novecento, l’esplorazione dell’Antartide fu compiuta in prevalenza da società geografiche private.

\* Ricercatore, Università di Bergamo. E-mail: persio.tincani@unibg.it.

In passato, la comunità internazionale ha considerato il continente antartico una *res nullius* suscettibile di appropriazione da parte del primo venuto; gli esploratori, nel dare un nome alle terre, le annettevano alla nazione di provenienza senza che ciò facesse sorgere significative questioni diplomatiche. Fino a quando le prime esplorazioni tecnologicamente progredite vi hanno scoperto vasti giacimenti di risorse pregiate, i soli interessi economici che presentava l'Antartide erano la pesca e la caccia delle balene e delle foche (ciò fece sorgere qualche controversia sulla delimitazione di aree di pesca esclusive da assegnare ai singoli Stati).

La "questione antartica" assume importanza nel secondo dopoguerra, in coincidenza con il progresso delle tecnologie estrattive che ha reso possibile uno sfruttamento commerciale delle risorse minerarie del continente.

## 2. *Il Sistema antartico*

Il corpus giuridico relativo all'Antartide è costituito da un insieme di trattati che formano il c.d. "Sistema antartico". I documenti più rilevanti sono:

- il *Trattato Antartico (Antarctic Treaty)*, siglato a Washington nel 1959 ed entrato in vigore il 23 giugno 1961;
- la *Convention for the Conservation of Antarctic Seals* (London, 1972);
- la *Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (Canberra, 1980);
- la *Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities – CRAMRA* -(Wellington, 1988). Non in vigore;
- il *Protocol on Environmental Protection to the Antarctic*

*Treaty* (Madrid, 1991)<sup>1</sup>.

Fino all'entrata in vigore del *Trattato di Washington* il regime giuridico dell'Antartide non presentava alcuna particolarità e seguiva le regole del diritto internazionale generale. Già a partire dal secondo dopoguerra, però, esisteva un ampio e profondo dibattito sull'opportunità di sottoporre l'Antartide a un regime giuridico speciale<sup>2</sup>. Come ho già accennato, in base alla normativa classica i territori venivano considerati *res nullius* acquisibili legittimamente dalle nazioni che via via li esploravano. Il *Trattato di Washington* introduce una prima limitazione a quel principio. Pur non rinunciando alla sovranità acquisita in precedenza, gli stati contraenti (tutte le nazioni che avevano possedimenti in Antartide) accettano limitazioni all'esercizio della sovranità medesima, e in particolare:

- a. *obbligo di uso pacifico*. Le parti si impegnano a non svolgere in Antartide alcuna attività militare, comprese le esercitazioni e i test degli armamenti. Rafforza questa norma un'ulteriore disposizione che limita la presenza di personale militare in Antartide al solo supporto logistico alla ricerca scientifica;
- b. *obbligo di scambio di informazioni*. Le parti si impegnano a mettere in comune ogni informazione derivante da esplorazione o ricerca scientifica compiuta in Antartide.

<sup>1</sup> Sul sito del Ministero degli Esteri, i link relativi ai documenti che compongono il *Sistema Antartico*: [http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Estera/Aree\\_Geografiche/Asia/Trattato\\_Antartico.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Aree_Geografiche/Asia/Trattato_Antartico.htm).

<sup>2</sup> Un quadro riassuntivo del dibattito precedente il CRAMRA in PETERSON 1980, 377 ss. In particolare, le tesi discusse erano quelle della *divisione*, del *condominio*, del *consorzio* e dell'*internazionalizzazione*. Per alcune considerazioni (ancora precedenti il CRAMRA) su progetti di disciplina giuridica delle risorse antartiche v. BONER 1986, 248 ss.

L'importanza di queste disposizioni è considerevole, perché simili limitazioni della sovranità territoriale non rispondono ad alcun principio del diritto internazionale generale. Il divieto di attività militare, infatti, non si estende alle altre aree nelle quali gli Stati contraenti esercitano la propria sovranità: gli Stati Uniti, per esempio, possono fare tutte le esercitazioni militari che vogliono in Alaska o nel deserto dell'Arizona, e possono ottenere l'autorizzazione di inviare "osservatori militari" in giro per il mondo, ma non possono inviare in Antartide neppure un plotone.

Di fatto, l'adozione di questi principi fa sì che, attualmente, il concetto standard di sovranità non sia applicabile in Antartide, nonostante il *Trattato antartico* stabilisca all'art. 4 che nessuna disposizione potrà essere intesa come «una rinuncia da parte di alcuno Stato contraente di precedenti diritti o pretese di sovranità». A confermare questo status particolare, si pone l'istituzione di un comitato di "Osservatori" preposto al controllo del comportamento dei contraenti (*Trattato Antartico*, art. 5).

Di fatto, «il regime internazionale [...] conferisce, in sostanza, all'intera area a sud del 60° di latitudine sud il carattere di uno spazio "aperto" a tutti gli Stati per fini di ricerca scientifica e in genere per scopi pacifici»<sup>3</sup>. Inoltre, con il Trattato di Washington il libero accesso al continente non è riservato ai soli «Stati già impegnati in un'attività nelle regioni antartiche, ma anche agli Stati che avessero successivamente manifestato o dovessero manifestare il loro interesse per l'Antartide, i quali possono aderire al *Trattato*»<sup>4</sup>.

La lettura del *Trattato di Washington* mostra che gli Stati contraenti intendono la questione antartica come un progetto

<sup>3</sup> GIULIANO et al. 1983, 358.

<sup>4</sup> GIULIANO et al. 1983, 358.

*in itinere*, suscettibile di correzioni e miglioramenti. L'art. 9, per esempio, prevede un successivo incontro tra i rappresentanti delle parti contraenti entro due mesi dall'entrata in vigore del trattato per concordare misure ulteriori al fine di garantire l'uso pacifico del continente, l'esplorazione, la ricerca scientifica e la conservazione del patrimonio faunistico. In effetti, dall'entrata in vigore del *Trattato Antartico* sono stati ratificati numerosi altri trattati e convenzioni il cui oggetto principale è la tutela ambientale e la protezione delle specie animali indigene.

Nel 1988 le parti contraenti il *Trattato Antartico* (salite al numero di 43, tra parti in senso stretto e sottoscrittori-parti consultive) siglarono un importante accordo sul regime di sfruttamento delle risorse minerarie del continente. A tutt'oggi, però, questo documento non è ancora entrato in vigore. Il Sistema Antartico è completato dal *Protocollo di Madrid* (1991), che compie alcune importanti precisazioni e scioglie molti nodi interpretativi.

Attualmente, l'Antartide è considerato *indiviso*. Pur non essendo state annullate le preesistenti divisioni territoriali, gli Stati titolari hanno infatti convenuto di sospendere ogni rivendicazione territoriale e ogni esercizio del diritto di sovranità (nel 1986 venne però presentata dal Brasile una rivendicazione territoriale "non ufficiale" – il Brasile non ha denunciato i trattati antartici – volta a rettificare i criteri di assegnazione delle aree)<sup>5</sup>.

### 3. *Il regime minerario*

Nonostante le condizioni ambientali proibitive, il continente

<sup>5</sup> Un quadro riassuntivo delle vicende relative alle rivendicazioni territoriali sull'Antartide in JOYNER 1992, 41-62.

offre la possibilità dello sfruttamento vantaggioso di risorse pregiate. L'alta concentrazione di kryll (banchi di gamberetti e piccoli crostacei) costituisce il nutrimento principale per balene e grandi mammiferi marini, la cui carne è apprezzata soprattutto in Giappone. Lo stesso kryll rappresenta poi una merce pregiata (viene pescato con metodi industriali per produrre farine commestibili)<sup>6</sup>. Le risorse più preziose sono però rappresentate dai giacimenti minerari del continente (dalle pietre ai metalli rari).

Lo sfruttamento delle risorse biologiche aveva raggiunto livelli preoccupanti, soprattutto in conseguenza di una dissenzata politica nipponica. Il *Trattato di Madrid* ha però posto un freno all'impoverimento biologico, dichiarando l'Antartide «riserva naturale, riservata alla pace e alla scienza» (art. 2). Le norme ora in vigore vietano ogni cattura non motivata da scopi scientifici e, comunque, ogni azione che abbia l'effetto di causare «significativi» mutamenti dell'ecosistema<sup>7</sup>.

Il *Protocollo* vieta in assoluto lo sfruttamento minerario. Con le parole dell'art. 7: «ogni attività relativa alle risorse minerarie, al di fuori della ricerca scientifica, è proibita». Questo divieto è motivato dal fatto che a tutt'oggi non è stato raggiunto un accordo circa la disciplina dello sfruttamento minerario. Infatti, sebbene sia stato redatto un com-

<sup>6</sup> A margine, segnalo l'importanza crescente del turismo tra le attività economicamente interessanti. La media di 1000 visitatori all'anno, piuttosto stabile dagli anni Cinquanta fino ai primi Ottanta, è cresciuta fino a poco meno di 40.000 visitatori annui, compresi gli ospiti delle navi da crociera che effettuano rotte antartiche. Ciò ha cominciato a far sorgere qualche preoccupazione per l'impatto ambientale di questo turismo (cfr., per es., BASTMEIJER e ROURA 2004, 763 ss).

<sup>7</sup> Sul punto cfr. SCISO 2005, spec. 411-416; MAFFEI 1996, 171 ss.; PINESCHI 1996, 261 ss.

plesso trattato per la disciplina delle attività estrattive (CRAMRA, 1988), esso non è mai entrato in vigore per l'opposizione di numerosi membri della comunità internazionale. Dal momento che uno sfruttamento indiscriminato delle risorse minerarie antartiche avrebbe comportato il rischio della distruzione o della sensibile alterazione dell'ecosistema, il *Trattato di Madrid* ha inteso vietare in via preventiva qualsiasi possibilità di agire in una sorta di "spazio giuridico vuoto". In altri termini, l'orientamento della comunità internazionale è di non consentire lo sfruttamento commerciale delle risorse minerarie antartiche prima che siano fissate delle norme che lo disciplinino in maniera specifica.

Nonostante non sia mai entrato in vigore, l'analisi del *Trattato* sulle risorse minerarie (CRAMRA) è ugualmente istruttiva. Il CRAMRA, in effetti, si inserisce nel *Sistema Antartico* come un tentativo di conciliare le esigenze di tutela dell'ambiente con gli interessi allo sfruttamento economico.

In linea generale, il CRAMRA segue la particolare ridefinizione del concetto di sovranità delineata nel *Trattato di Washington*, e in particolare l'obbligo di informazione e di sottoporre ogni iniziativa al vaglio di un comitato. Al di fuori delle linee tracciate dal CRAMRA, nessuna attività mineraria è consentita.

Il trattato prevede inoltre che ogni danno causato all'ecosistema debba essere risarcito dal responsabile, versando in un costituendo Fondo la somma che sarà stabilita da un apposito comitato. Il Fondo, da parte sua, potrà ordinare finanziamenti a favore di specifici operatori (art. 8, n. 6). Questa disposizione è di particolare interesse, in quanto:

a. rafforza l'esclusione per l'area antartica del concetto tradizionale di sovranità. Ogni "operatore minerario" (compresi gli Stati) è sottoposto al controllo di un ente sovraordinato. Ciò è ribadito dalla previsione di un Comitato con il compito specifico di assegnare veri e propri "permessi di

esplorazione”, soggetti a scadenza temporale;

b. crea di fatto un sistema di concessione mineraria. Non essendo diversamente specificato, l’obbligo di risarcimento non si applica ai soli casi di attività illegali, ma a qualunque attività che comporti un impatto ambientale, quindi anche alle attività minerarie compiute nel rispetto delle norme della convenzione.

Con questi fini, l’art. 18 istituisce la Commissione mineraria, i cui compiti sono poi stabiliti dal successivo art. 21. Quest’ultimo, precisa che la commissione ha la funzione specifica di «adottare misure [...] relative alla promozione della cooperazione e alla partecipazione nelle attività minerarie antartiche» (art. 21, n. 1, lett. p). Questa disposizione va letta nel contesto di una *Convenzione* il cui Preambolo dichiara in maniera esplicita che gli Stati contraenti sono «convinti che la partecipazione alle attività minerarie antartiche debba essere aperta a tutti gli Stati che vi hanno interesse e [intendono] sottoscrivere una disciplina che la governi tenendo conto della speciale situazione dei paesi in via di sviluppo» e che contiene una norma che stabilisce l’obbligo per la commissione di destinare una quota dei proventi ai progetti che le nazioni più povere vorranno intraprendere (art. 35, n. 7, lett. a).

Come si è visto, il CRAMRA non è entrato in vigore, né esistono ragioni per presumere che ciò avverrà nel prossimo futuro. Il rischio di un vuoto normativo è stato però colmato in via cautelativa dal *Trattato di Madrid* che ha dichiarato l’Antartide area protetta (Article 2 – *Objective and Designation* – The Parties commit themselves to the comprehensive protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems and hereby designate Antarctica as a natural reserve, devoted to peace and science) e ha esplicitamente proibito ogni attività mineraria non motivata dalla ricerca scientifica.

Le ragioni della mancata entrata in vigore della *Convenzione* sono molte, e in maggior parte dovute a resistenze da parte dei paesi tecnologicamente più sviluppati e degli stati che, prima del *Trattato di Washington*, esercitavano sovranità territoriale in Antartide (due categorie che per lo più coincidono). Per il momento, come ho detto, è stata fissata una moratoria legale in attesa di un accordo.

Apro un inciso. Quando si decide di sospendere o di proibire le attività di sfruttamento delle risorse naturali, di solito ciò viene visto con generale favore dall'opinione pubblica (non solo dalle associazioni ambientaliste). È indubbio che la storia dello sfruttamento delle risorse naturali sia spesso caratterizzata da politiche ispirate a una logica predatoria. Altrettanto, è indiscutibile che spesso le attività di sfruttamento siano compiute con modalità molto inquinanti, così da costituire già da se stesse una grave causa di danno ambientale. Tutto ciò fa sì che, quando si tratta di "ambiente", la decisione di lasciare tutto come sta fa contenti (quasi) tutti. Ciò dipende in parte da comprensibili preoccupazioni che fanno propendere per applicare il principio di precauzione ("Chi sfrutterà questi giacimenti? Come lo farà? La ricerca del profitto non porterà a trascurare le norme di sicurezza ambientale?"); in fondo, lo ripeto, la storia delle attività minerarie e delle estrazioni petrolifere offre un sacco di esempi di quello che non si dovrebbe assolutamente fare, ed è comprensibile che ciò abbia finito per far considerare le trivelle cose delle quali, prima di tutto, si deve sospettare. Questo atteggiamento è accentuato quando si tratta di aree che, come l'Antartide, sono definibili "patrimonio comune dell'umanità", territori che appartengono a tutti e a nessuno in particolare e che, pertanto, sembrano essere per ciò stesso sottratti alla disponibilità delle persone. Spesso si conclude che il modo migliore per proteggere l'ambiente sia non toccarlo, non intervenire in nessun modo su di

esso. Come nota, però, Amartya Sen, si tratta di un'idea profondamente ingannevole, soprattutto perché

«il valore dell'ambiente non può essere ridotto agli elementi che lo compongono, ma consiste anche nelle opportunità che esso offre alle persone. Quando si prende in considerazione il valore dell'ambiente, l'impatto che esso ha sulla vita dell'uomo deve essere uno dei primi aspetti cui guardare»<sup>8</sup>.

Certo, la distruzione di un ecosistema, l'inquinamento di una falda acquifera o l'immissione di anidride solforosa nell'atmosfera hanno di sicuro un impatto sulla vita dell'uomo, un impatto che non si sarebbe registrato se l'ambiente fosse stato lasciato così come stava. Tuttavia, dall'intervento umano sull'ambiente non derivano soltanto effetti indesiderati e nocivi come quelli che ho citato a titolo di esempio (e nemmeno è vero che gli effetti nocivi siano inevitabili, come hanno dimostrato decenni di legislazione a tutela dell'ambiente). Un aumento della ricchezza derivante dallo sfruttamento di risorse naturali rappresenta "un impatto dell'ambiente" sulla vita dell'uomo, ma si tratta di un impatto positivo. La definizione di "patrimonio comune dell'umanità" viene svuotata di gran parte del suo significato se da questo patrimonio l'umanità non può ricavare alcun vantaggio. Ovviamente, dato che possiamo essere abbastanza certi del fatto che l'umanità non finirà con questa generazione, questa generazione non può arrogarsi il diritto di esaurire quel patrimonio (questo svuoterebbe in altro modo il significato di quella stessa definizione). Tra assoluta conservazione e indiscriminato sfruttamento, però, esistono infinite posizioni intermedie, che garantiscono un impatto positivo sulla vita della generazione attuale senza lasciare

<sup>8</sup> SEN 2010, 257.

alle generazioni future il carico di pesanti esternalità negative nella cui produzione non hanno nemmeno avuto alcun ruolo. Il corretto modello di sfruttamento, insomma, richiama il modello di sviluppo sostenibile definito dal Rapporto Brundtland (1987) come «uno sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione attuale senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri»<sup>9</sup>.

#### 4. *L'analogia con l'alto mare*

Una soluzione giuridica del problema è stata ricercata attraverso due vie. Sia la speciale natura giuridica che è stata attribuita alle risorse dell'Antartide che i progetti di una disciplina del loro sfruttamento hanno teso a identificarli come beni “a titolarità diffusa”, da amministrarsi secondo l'applicazione del principio di solidarietà e incorporando «la dimensione del futuro»<sup>10</sup>. I beni di questo genere, infatti, sono caratterizzati dal dover «essere governati anche nell'interesse delle generazioni che verranno. In questo senso sono davvero “patrimonio dell'umanità” e ciascuno deve essere messo nella condizione di difenderli, anche agendo in giudizio a tutela di un bene lontano dal luogo in cui vive»<sup>11</sup>.

Il primo gruppo di proposte segue la disciplina in vigore per lo sfruttamento dell'alto mare, e in particolare dei fon-

<sup>9</sup> Cit. in SEN 2010, 258.

<sup>10</sup> RODOTÀ 2012, 115. Sul concetto di “beni comuni” sono utili i recenti MARELLA 2012; MATTEI 2011 (si veda anche il forum dedicato alla discussione del lavoro di Mattei in «Notizie di Politeia», 107, 2012). Più specificamente sulle risorse antartiche intese come *common-pool resources* e sulle problematiche legate all'impatto ambientale di un loro sfruttamento, v. JOYNER, 1998.

<sup>11</sup> RODOTÀ 2012, 115-116.

dali marini al di là delle giurisdizioni nazionali (“Area”). Anche in questo caso, infatti, la scoperta di «risorse minerarie, spesso di importante valore anche strategico, ha sollevato il problema del regime sulla base del quale un futuro sfruttamento dovesse svolgersi»<sup>12</sup>. Una serie di accordi e trattati confluiti nel CNUDM (*Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare*, Montego Bay, 1982 – 1994), sulla base del convincimento che l’Area costituisca un patrimonio comune dell’umanità<sup>13</sup> (definizione proposta inizialmente da Malta nel 1967) ha elaborato uno schema di massima incentrato su quattro principi fondamentali:

- a. *divieto di appropriazioni nazionali* (art. 137 CNUDM);
- b. *destinazione a fini pacifici* (art. 138 e 141 CNUDM);
- c. *ineguaglianza compensatrice* (art. 140 CNUDM);
- d. *internazionalismo istituzionale* (art. 137 CNUDM).

Si notano subito notevoli analogie con il *Sistema antartico*: la destinazione a fini pacifici, la sospensione delle rivendicazioni territoriali, la delega delle questioni giurisdizionali a enti sovranazionali. Di particolare interesse è la disposizione di cui all’art. 140, la cosiddetta “ineguaglianza compensatrice”, che introduce un interessante schema distributivo. Secondo questo principio, «nell’utilizzazione dei fondi marini occorre favorire i paesi in via di sviluppo, poiché è giusto che chi si trova nella situazione peggiore sia trattato nel modo migliore, così da rimediare a disparità che altrimenti si aggraverebbero ulteriormente»<sup>14</sup>. In effetti, lo stesso art. 140 CNUDM precisa che le attività di sfruttamento dei fondali dell’Area devono svolgersi «nell’interesse

<sup>12</sup> SCOVAZZI 1990, 79.

<sup>13</sup> IVALDI e SCHIANO DI PEPE 2011, 514-516.

<sup>14</sup> IVALDI e SCHIANO DI PEPE 2011, 80.

dell'umanità intera, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, che siano costieri o privi di litorale, e tenuto conto particolarmente degli interessi e necessità dei paesi in via di sviluppo».

L'art. 136 della *Convenzione di Montego Bay* stabilisce testualmente: «The Area and its resources are the common heritage of mankind». In ottemperanza a questa dichiarazione, la stessa *Convenzione* limita le attività minerarie alle sole modalità in essa descritte, e proibisce qualsiasi uso dell'Area non contemplato dalla stessa CNUDM. Al fine di controllare che lo sfruttamento si svolga secondo le regole stabilite, la *Convenzione* istituisce un'Autorità con vasti poteri ispettivi. Tra gli organi dell'Autorità figura l'Impresa, la cui importanza sarà subito chiara.

Per sommi capi, il regime distributivo introdotto dalla *Convenzione* funziona così. Gli stati e le imprese da essi patrocinate presentano all'Autorità dei piani di sfruttamento; nessuna attività estrattiva può infatti svolgersi senza la sua autorizzazione. Ogni progetto deve comprendere la delimitazione di due diverse aree di estrazione. In caso il progetto sia approvato, l'Autorità concede al proponente l'autorizzazione a operare in una delle due aree indicate. La scelta dell'area spetta all'Autorità, che

«designa l'altra parte come sito riservato ad attività che essa condurrà mediante l'Impresa o in associazione con paesi in via di sviluppo. Il sistema sopra descritto (detto *banking system*) consente all'Impresa di evitare le spese e le difficoltà dell'esplorazione e le assicura una riserva di siti ove le prospettive minerarie dovrebbero essere promettenti»<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> IVALDI e SCHIANO DI PEPE 2011, 83; cfr CNUDM, allegato III, art. 8. Cfr. anche art. 140: «*Benefit of mankind* – 1. Activities in the Area shall,

Considerando l'Antartide quale "common heritage of mankind", non dovrebbero esistere problemi per applicare la stessa procedura prevista per l'Area. In ogni caso, il *banking system* sembra essere una formula troppo onerosa per gli Stati e per le imprese private, e la sua introduzione può essere considerata una delle cause del crescente disinteresse per lo sfruttamento dell'Area. Del resto, gli accordi di attuazione del 1994 hanno profondamente ridimensionato l'importanza dell'Impresa, indebolendo la stessa di ogni sostanziale rilevanza.

##### 5. *L'analogia con il regime dello spazio esterno*

L'altra strada seguita nel tentativo di raggiungere un accordo sul regime antartico è quella dell'analogia con il regime giuridico dello spazio esterno e dei corpi celesti. Già alla fine degli anni Cinquanta, fu sostenuto che le analogie tra il continente meridionale e le regioni al di sopra dell'atmosfera sono tali da giustificare l'uniformità di trattamento giuridico<sup>16</sup>. Tra le analogie di fatto sulle quali si

as specifically provided for in this Part, be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether coastal or land-locked, and taking into particular consideration the interests and needs of developing States and of peoples who have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant General Assembly resolutions. 2. The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area through any appropriate mechanism on a non-discriminatory basis, in accordance with article 160, paragraph 2 (f) (i)».

<sup>16</sup> Cfr., per es., JESSUP e TAUBENFELD 1959, citato criticamente in BATTAGLINI 1971, 438 ss.

fonda il tentativo di assimilazione giuridica figurano la vastità delle aree interessate, l'ingente quantità di risorse disponibili, gli alti costi dell'eventuale sfruttamento, l'importanza strategica di una eventuale acquisizione esclusiva. Del resto, vi sono anche notevoli analogie da un punto di vista giuridico, quali le proibizioni di uno sfruttamento militare della Luna, e il divieto di inviarvi personale militare oltre al numero di unità necessarie per il supporto logistico delle spedizioni scientifiche, il diritto di visita nelle installazioni straniere, l'obbligo di scambio di informazioni.

Tuttavia, non so quanto questa prospettiva possa essere promettente, visto che anche il regime giuridico dello spazio esterno si è rivelato paralizzante. Basti per tutti l'esempio delle vicende del *Trattato lunare*. Le linee fondamentali del *Moon Treaty* si muovono all'interno delle direttive tracciate dal *Trattato sullo Spazio Esterno* (1967), che respinge il concetto di *res nullius* come applicabile ai corpi celesti, con la conseguente impossibilità di applicare a essi il principio scoperta/appropriazione vale titolo. I corpi celesti, inclusa la Luna, sono soggetti a questa disciplina di massima: 1) il diritto internazionale (e in particolare la Carta delle Nazioni Unite) si applica alle attività nello spazio esterno; 2) l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio esterno sono liberi; 3) lo spazio esterno non può essere fatto oggetto di appropriazioni nazionali o di rivendicazioni di sovranità. Questa normativa generale è rafforzata da un emendamento del 1973 all'art. X del progetto di *Trattato lunare*, che stabilisce:

1. La luna e gli altri corpi celesti, il loro sottosuolo e le loro risorse, sono "common heritage of mankind".
2. Gli Stati membri del Trattato intendono stabilire una normativa internazionale per disciplinare e assicurare lo sviluppo di un razionale sfruttamento delle risorse della luna e delle altre risorse celesti e del loro sottosuolo, e per estendere le opportunità del loro utilizzo, e assicurare l'equa

spartizione tra tutti gli Stati dei benefici derivanti, prendono in particolare considerazione gli interessi e i bisogni delle nazioni in via di sviluppo.

Le opposizioni dell'Unione Sovietica all'attribuzione della qualifica di *common heritage of mankind* ritardarono la ratifica del *Trattato*, il cui testo fu approvato dalle Nazioni Unite e "messo alla firma" solo nel 1979. A tutt'oggi, il *Moon Treaty* non è ancora in vigore.

Nonostante, però, il *Trattato* stabilisca che «le nazioni si accorderanno per un'equa divisione delle risorse», nessun accordo in tal senso è mai stato raggiunto. Al momento, sulla Luna grava una moratoria legale che impedisce ogni tipo di sfruttamento.

Un punto di svolta si è intravisto nel 1982, con l'approvazione del CNUDM. Le nazioni meno sviluppate vedevano infatti con favore l'estensione del *banking system* alle risorse celesti: le analogie tra lo spazio esterno e i fondi marini dell'Area sembravano sufficienti a giustificare l'adozione di una stessa procedura applicabile ai due casi. In realtà, è possibile che sia stato proprio il timore di una simile eventualità a spingere le nazioni più ricche a non sottoscrivere il *Trattato lunare*.

È difficile sostenere che il modello del *banking system*, che comporta un costo molto oneroso per chi aspira a intraprendere uno sfruttamento minerario, non giochi un ruolo determinante nel paralizzare le iniziative in questo senso. In effetti, l'analogia con le attività minerarie domestiche potrebbe suggerire una strategia normativa alternativa, per esempio quello della concessione mineraria, con una percentuale del ricavato da versare a un ente sovranazionale costituito per questo scopo e la successiva devoluzione a un fondo costituito per i paesi in via di sviluppo. Una simile normativa potrebbe incentivare gli Stati ad intraprendere progetti di sfruttamento delle risorse presenti nello spazio esterno, introducendo un regime meno oneroso del *banking*

*system*, la cui introduzione è paventata dagli Stati più tecnologicamente sviluppati.

Al giorno d'oggi, la possibilità tecnica di uno sfruttamento commerciale delle risorse presenti nei corpi celesti sembra ancora di là da venire. Tuttavia, ciò non significa che un piano distributivo dei proventi derivanti dallo spazio esterno non possa lo stesso rivelarsi vantaggioso. Infatti, nello spazio esterno non ci sono soltanto pianeti ed asteroidi (la cui esplorazione lasciamo volentieri a Bruce Willis), ma *lo stesso spazio*, prima di tutto la regione relativamente vicina alla nostra atmosfera dove orbitano migliaia di satelliti. E oltre all'occupazione fisica dello spazio da parte dei satelliti, deve essere considerato anche il suo utilizzo economico quale veicolo per le onde radio. Se lo spazio esterno è patrimonio comune dell'umanità, sarebbe allora doveroso che tutti gli stati traggano un beneficio economico da attività del genere.

## 6. *Una distribuzione rawlsiana*

La strategia del *banking system* richiama da vicino i due principi di giustizia di John Rawls. La modalità di assegnazione dei giacimenti è compiuta sotto il velo di ignoranza: nessuno sa in partenza quale sarà l'area di sfruttamento che gli sarà assegnata tra le due che sono state individuate, perciò la sola strategia razionale sarà di presentare alla scelta degli enti internazionali due aree il più possibile equivalenti (rispetto all'abbondanza di risorse e rispetto alla difficoltà di sfruttamento). Inoltre, come ho già accennato, l'art. 140 CNUDM specifica che gli sfruttamenti dei fondali marini potranno essere compiuti soltanto in modo tale che ne derivi un vantaggio per ogni Stato e non soltanto per quelli che si impegneranno nelle operazioni.

Si può tentare di compiere un'assimilazione più completa delle procedure distributive con la teoria generale di

Rawls attraverso una lieve modifica al principio di uguale libertà. La formulazione dei due principi diverrà:

1. Le risorse presenti nello spazio esterno e nell'Area appartengono in ugual misura all'intera umanità;
2. sono possibili (solo le) appropriazioni individuali che comportino un miglioramento delle condizioni dei più svantaggiati

Fino a qui, non pare ci siano problemi. Il secondo principio, sembra però assumere un'importanza assai maggiore rispetto a quella che ricopre nella formulazione tradizionale della teoria della giustizia rawlsiana.

Diversamente dagli esempi correnti, qui non stiamo parlando di distribuire fette di torta o mele, ma beni la cui acquisizione è particolarmente onerosa e difficile e, di fatto, alla portata di pochi. Affinché la "proprietà comune" non sia una mera dichiarazione di principio ma comporti un vantaggio reale, occorre allora che le condizioni di redistribuzione poste dal secondo principio siano tali da non scoraggiare in partenza l'intrapresa di attività di sfruttamento economico. Infatti, sebbene le risorse di cui si parla siano di proprietà di tutti, la distribuzione può riguardare soltanto quella quantità che è stata resa disponibile per effetto dell'iniziativa di alcuni. Relativamente a queste risorse, in altre parole, il *distribuendum* è disponibile soltanto in seguito all'appropriazione.

Un semplice esempio aiuterà a visualizzare il problema. Io e un mio amico abbiamo comperato un albero di ciliegie pagandolo metà ciascuno (non sono sfuggito all'esempio ortofrutticolo). Per raccogliere le ciliegie, però, bisogna arrampicarsi sull'albero e il mio amico non ne è capace. Supponiamo che io non abbia un urgente bisogno delle ciliegie ma il mio amico sì, perché al momento non ha altro da mangiare e ha una fame bestiale. Ora, se è vero che entrambi siamo

proprietari della metà delle ciliegie cresciute sulla pianta, è anche vero che non possiamo dividere le ciliegie senza averle raccolte. Di fatto, quindi, dovremmo dividerci non tutti i frutti, ma soltanto quelli che io avrò raccolto. Fino al momento della raccolta, per lui è come se le ciliegie non esistessero. Rispetto a me, il mio amico è più svantaggiato sotto due aspetti: ha una fame terribile e non è capace di arrampicarsi.

Nel caso del principio di differenza applicato a risorse di proprietà comune ma di difficile acquisizione, si può allora dire che le condizioni dei più svantaggiati possono essere migliorate soltanto a seguito di appropriazioni individuali da parte dei più avvantaggiati.

Se, per semplificare, dividiamo le parti in avvantaggiati (coloro che hanno i soldi per sfruttare le risorse) e svantaggiati (coloro che non sono abbastanza ricchi per intraprendere un'attività di sfruttamento), il problema è tutto nel trovare una quota redistributiva il cui ammontare possa essere accettato dagli appartenenti ad entrambe le categorie. Infatti, se una quota troppo bassa incontrerebbe il veto delle nazioni povere, una quota troppo alta scoraggerebbe le nazioni ricche, come sembra in effetti essere successo per effetto dell'introduzione del *banking system* nelle quote fissate dalla CNUDM. La questione cruciale, quindi, è tutta nel definire una quota che tenga nel massimo conto possibile le esigenze dei più svantaggiati ma, nello stesso tempo, non scoraggi dall'iniziare un'attività di sfruttamento. Dal punto di vista della teoria della giustizia di Rawls, ciò rappresenterebbe una corretta applicazione del principio di differenza e darebbe perciò esiti distributivi *giusti*.

## 7. *Alcuni problemi*

L'applicazione di una scelta di politica distributiva ispirata al principio di differenza solleva però (almeno) due

problemi, uno di natura pratica e uno di natura teorica.

A. Il problema *pratico* è dato dal fatto che l'applicazione del principio di differenza presuppone l'esistenza di un potere coattivo che possa far rispettare le regole di giustizia scelte, indipendentemente dal fatto che la loro applicazione possa risultare svantaggiosa per alcune delle parti in causa. Nella costruzione rawlsiana, le parti adottano il principio di differenza come l'unica regola che soggetti razionali possono scegliere in condizioni di ignoranza sulla propria condizione reale. Parti perfettamente informate, infatti, potrebbero avere mille ragioni per scegliere regole distributive per loro più vantaggiose. In particolare, le parti più avvantaggiate non avrebbero nessun motivo per scegliere il principio di differenza dato che, per esse, questo si traduce in una perdita netta.

Uno degli elementi che conferiscono plausibilità alla teoria di Rawls è che i suoi principi di giustizia sarebbero in effetti praticabili in un ambito che comprenda un potere pubblico in grado di stabilire e far rispettare quote distributive. L'ordinamento giuridico internazionale, per contro, non sembra presentare questa caratteristica. Infatti, sebbene i suoi sviluppi istituzionali (primo tra tutti, per importanza, la costituzione delle Nazioni Unite) lo abbiano affrancato dal modello westfaliano vigente prima dell'ultimo conflitto mondiale, al suo complesso di organi sembra mancare ancora un reale ed autonomo potere esecutivo e coattivo<sup>17</sup>. Una corretta applicazione di quote distributive modellate sul principio di differenza, a mio parere, sarebbe sostenibile soltanto dopo un ulteriore sviluppo – non so quanto auspicabile – degli organi del diritto internazionale. È infatti poco plausibile che parti avvantaggiate *informate* (che *sanno* di essere avvantaggiate) sceglierebbero spontaneamente un sistema di distribuzione delle risorse che le penalizza.

<sup>17</sup> Sul “modello westfaliano” cfr., per es., ZOLO 2004, 9-10 e 117 ss.

B. Il problema *teorico* discende dal fatto che i beni della cui distribuzione ci si occupa sono *già* di proprietà di tutta l'umanità. Quando ci siamo trovati davanti a una scorta di risorse prima insospettata è sorto il problema di come distribuirli. In un primo momento si applicò il tradizionale diritto di scoperta ("*primo arrivato - primo servito*"), ma in seguito esso fu ritenuto inadeguato. Si optò così per considerare le risorse come una proprietà comune dell'umanità. Ora, il principio di differenza si applica come correttivo del principio di pari libertà, in base al quale le deviazioni dall'uguale spartizione sono giustificate soltanto se ciò comporta un vantaggio per i più svantaggiati.

Nel nostro caso, la situazione è diversa. Supponiamo di poter dividere le parti, per semplicità, in avvantaggiati (A) e svantaggiati (S), entrambi titolari di un diritto di proprietà ugualmente esteso su una quantità comune C. S può godere effettivamente di una parte di C *solo se A ne prende*, altrimenti no. D'altra parte però, dato che S è proprietario di C quanto A (e dato che è stato stabilito che la proprietà comune è indivisa), ogni prelievo di parti di C deve essere autorizzato da S.

In alternativa al modello del *banking system* si potrebbe pensare a una redistribuzione basata sul modello della concessione mineraria (una percentuale dei proventi viene versata a un fondo apposito e redistribuita tra i paesi in via di sviluppo, gli stessi destinatari della redistribuzione mediante il *banking system*). Neppure in questo modo, però, si risolve del tutto il problema della spartizione degli utili. Infatti, non sarebbe sufficiente dire che A deve pagare ad S una quota (sotto forma di tassa di concessione), dato che gli oneri di concessione sono pagati agli aventi diritto e A lo è allo stesso modo di S. Con questa procedura, in effetti, si sposta soltanto il problema: occorre ancora trovare un modo di spartire i proventi dell'imposta tra A ed S. Se si vuole recuperare la possibilità di ricorrere al principio di differenza, esso deve essere operante sull'imposta.

## 8. *L'equilibrio di Nash*

Il problema della ricerca di una spartizione che possa andar bene ad entrambe le parti è un caso che può essere studiato mediante il ricorso alla teoria dell'equilibrio di Nash<sup>18</sup>. La condizione di non accordo ha utilità zero per entrambi, ma le conseguenze del mancato raggiungimento di un'intesa sono più gravi per una parte che per l'altra. In altre parole, le parti hanno una diversa capacità di resistenza alla contrattazione: una delle due può resistere molto più dell'altra, il che aumenta le probabilità che l'accordo abbia un esito a essa favorevole. Inoltre, proprio perché caratterizzata da una minore resistenza contrattuale, per la parte più debole i costi della trattativa hanno un valore relativo più alto, il che riduce ancora le probabilità che scelga di "puntare i piedi" per tentare di spostare il punto di equilibrio verso di sé.

La regola di giustizia che si deve ricercare, allora, non sarà orientata verso un criterio imparziale di distribuzione, ma verso il vantaggio reciproco. È quasi certo che l'esito di una distribuzione organizzata sulla soluzione di Nash non passerebbe il test di giustizia di Rawls, perché la quota assegnata ai più svantaggiati risulterebbe troppo bassa. D'altro canto, dal momento che la possibilità concreta di sfruttamento è riservata a pochi paesi avvantaggiati, sembra che essa rappresenti la sola prospettiva realisticamente affrontabile.

«In concreto, la forma della soluzione di Nash è questa: una contrattazione razionale si concluderà nel punto che massimizza il prodotto delle utilità delle parti, posto che il non-accordo abbia utilità zero per entrambe»<sup>19</sup>. Questa soluzione presuppone, ovviamente, che lo svantaggiato abbia il

<sup>18</sup> NASH 1950, 155-162.

<sup>19</sup> BARRY 1996, 33.

diritto di veto sullo sfruttamento, e che l'avvantaggiato abbia il diritto di scelta tra sfruttare e non sfruttare.

Anche questa soluzione, tuttavia, non è esente da gravi problemi. Supponiamo che A avanzi la richiesta di sfruttare C e presenti a S il piano distributivo  $D = A, 90; S, 10$ . In realtà, A sarebbe disposto anche ad accontentarsi di 60, ma nel corso della contrattazione si guarda bene dal farlo sapere a S. D'altra parte, S è a conoscenza del fatto che A è in realtà disposto ad accettare meno di 90, ma non sa fino a che punto potrà contrattare; in altre parole, S non sa quale sia in realtà la quota minima che A è disposto ad accettare per decidere di sfruttare C.

La situazione è assai critica, soprattutto per S. Dal momento che quest'ultimo non ha la possibilità di sfruttare direttamente C, qualsiasi distribuzione sarebbe per esso vantaggiosa. Per esempio, anche un'ipotetica distribuzione  $D_n = A, 99; S, 1$  presenterebbe per S un guadagno netto di 1 rispetto alla condizione di non-accordo. Tuttavia, a S interessa ottenere la maggior parte possibile di C, perciò difficilmente si accontenterà della distribuzione proposta da A e tenterà di contrattarla. Ogni rilancio di S all'offerta di A, rischia di cadere in una di queste situazioni svantaggiose:

- a. la richiesta di S è *troppo bassa*. A propone la distribuzione A80, S20; S rilancia con A70, S30; A accetta, ma in realtà avrebbe accettato anche A60, S40. S, così, perde 10;
- b. la richiesta di S è *troppo alta*. A propone A80, S20 (ma è disposto ad arrivare fino a A60, S40); S rilancia con A55, S45; A rifiuta; S perde 40.

Si potrebbe obiettare che la situazione di non-accordo presenta sempre perdite più alte per A, ma in realtà ciò non è vero: la posizione contrattuale di A (il suo maggior potere di negoziazione rispetto a S) è appunto dato dal fatto che esso è in grado di fare a meno dei guadagni

derivanti da C. Sotto questo profilo, A ha una maggiore resistenza contrattuale, è in grado di attendere più a lungo di quanto non sia disposto a fare  $S^{20}$ . Nella contrattazione, il tempo gioca a favore della parte più avvantaggiata che, non incalzata da ragioni di urgenza, ha la possibilità di resistere fino al raggiungimento di un accordo che considera del tutto soddisfacente<sup>21</sup>.

## 9. Conclusioni

Al momento, come si è visto, sullo sfruttamento delle risorse antartiche grava una moratoria internazionale. Tanto le catture di animali quanto le estrazioni di risorse minerarie sono permesse soltanto per ragioni scientifiche, né esistono ragioni per ritenere che questa situazione si sbloccherà in futuro.

Dal punto di vista teorico, del resto, la ricerca di un criterio di giustizia da adottare nell'eventualità di un futuro sfruttamento dell'Antartide presenta difficoltà di non poco conto.

In questa situazione, non mi pare che esistano concrete prospettive di poter porre le basi per uno sfruttamento dell'Antartide e delle altre aree comuni modellato su criteri di giustizia distributiva. Né credo che il problema sarebbe risolto con un rafforzamento dei poteri coattivi degli organi sovranazionali, a meno che esso non contempli anche la possibilità di obbligare gli Stati più ricchi a operare. Infatti, se le regole di spartizione non fossero da essi trovate soddisfacenti, avrebbero sempre la possibilità di non operare, magari

<sup>20</sup> Cfr. ELSTER, 1995, 75.

<sup>21</sup> Un'istruttiva lettura dei problemi distributivi dei *commons* (*common-pool resources*) attraverso gli strumenti della teoria dei giochi (il *dilemma del prigioniero* e il rousseauviano gioco della *Caccia al cervo*) in BRUNI 2012, 118-121.

in attesa della definizione di regole più vantaggiose. Fissare regole distributive, infatti, non significa sempre cominciare a distribuire, e di certo non lo significa in questo caso.

A mio parere, la sola prospettiva promettente passa attraverso la ridefinizione del concetto di “common heritage of mankind” e, soprattutto, è vincolata all’attribuzione di diritti sui beni che rientrano in questa categoria: le orbite terrestri e l’atmosfera prima di tutto. Infatti, se lo sfruttamento dell’Antartide è di là da venire, lo sfruttamento di altri beni rientranti nella categoria del *common heritage* è già ampiamente intrapresa: Stati e privati mandano in orbita satelliti di continuo, e tanto la nostra atmosfera quanto lo strato a essa superiore sono percorsi in ogni direzione da onde radio.

Se il “patrimonio comune dell’umanità” esclude la possibilità di un’appropriazione esclusiva, allora si può sostenere che sorga l’obbligo per chiunque sfrutti risorse collettive di versare una sorta di tassa di concessione. I proventi della tassa dovrebbe assumere la forma di una rendita a vantaggio di ogni singola persona del pianeta. La definizione “common heritage of mankind” sembra infatti indicare che i titolari di questo anomalo diritto di proprietà siano le persone e non gli Stati (non si parla, per esempio, di “patrimonio comune della comunità internazionale”). Di più, la titolarità diffusa del diritto di proprietà sui beni che rientrano in quella categoria si esplicita, in negativo, come il diritto *individuale* a non essere escluso dal loro godimento e dal loro uso e, in positivo, come il potere (altrettanto diffuso) di partecipare alle decisioni riguardanti la loro amministrazione<sup>22</sup>.

Si tratta soltanto di un tratteggio. La prospettiva del “common heritage” è assai complessa e deve certo ancora

<sup>22</sup> Cfr. RODOTÀ 2012, 109.

essere meglio strutturata. Credo però che la direzione possa rivelarsi proficua, sia dal punto di vista teorico che da quello politico-economico. Sotto quest'ultimo profilo, il potenziamento del concetto di "patrimonio comune dell'umanità" potrebbe avere un notevole effetto sulla riduzione della povertà su scala globale.

*Riferimenti bibliografici*

- BARRY B. 1996. *Teorie della giustizia*, Milano, Il Saggiatore.  
Trad. di G. Rigamonti da *Theories of Justice*, Berkeley, University of California Press, 1989.
- BASTMEIJER K. e ROURA R. 2004. *Regulating Antarctic Tourism and the Precautionary Principle*, in «The American Journal of International Law», 4, 2004, 763 ss.
- BATTAGLINI G. 1971. *La condizione dell'Antartide nel diritto internazionale*, Padova, Cedam.
- BONER N. 1986. *The Future of Antarctic Resources*, in «The Geographical Journal», 152, 1986, 248 ss.
- BRUNI L. 2012. *La scienza economica e i beni comuni*, in «Notizie di Politeia», 107, 2012.
- ELSTER J. 1995. *Giustizia locale. Come le istituzioni assegnano i beni scarsi e gli oneri necessari*, Milano, Feltrinelli. Trad. di E. Colombo da *Local Justice. How Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens*, New York, Russell Sage Foundation, 1992.
- GIULIANO M., SCOVAZZI T., TREVES T. 1983. *Diritto internazionale. II. Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, Milano, Giuffrè.
- IVALDI P e SCHIANO DI PEPE L. 2011. *Il diritto del mare*, in CARBONE S.M., LUZZATO R., SANTA MARIA A. (eds.) 2011, *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, Giappichelli.
- JESSUP Ph.C. e TAUBENFELD H.J. 1959. *Controls for Outer Space and the Antarctic Analogy*, New York, Columbia University Press.
- JOYNER C.C. 1992. *Antarctica and the Law of the Sea*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers – Kluwer.
- JOYNER C.C. 1998. *Governing the Frozen Commons. The Antarctic Regime and Environmental Protection*, University of South Carolina Press.
- MAFFEI M.C. 1996. *The Protection of Whales in Antarctica*, in

- FRANCIONI F. e SCOVAZZI T. (eds.) 1996. *International Law for Antarctica*, Hague, Kluwer.
- MARELLA M.R. (ed.) 2012. *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, Ombre corte.
- MATTEI U. 2011. *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza.
- NASH J.F. 1950. *The Bargaining Problem*, in «Econometrica», 18, 1950, 155-62.
- PETERSON M.J. 1980. *Antarctica: The last Great Land Rush on Earth*, in «International Organization», 34, 1980, 377 ss.
- PINESCHI L. 1996. *The Madrid Protocol on the Protection of Antarctic Environment and Its Effectiveness*, in FRANCIONI F. e SCOVAZZI T.(eds.) 1996, *International Law for Antarctica*, Hague, Kluwer.
- RODOTÀ S. 2012. *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- SCISO E. 2005. *Principi e regole per la tutela ambientale dell'Antartide*, in DEL VECCHIO A. e DAL RI A. JÙNIOR (eds.) 2005, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- SCOVAZZI T. 1990. *Elementi di diritto internazionale del mare*, Milano, Giuffrè.
- SEN A. 2010. *L'idea di giustizia*, Milano, Mondadori. Trad. di L. Vanni da *The Idea of Justice*, London, Penguin.
- ZOLO D. 2004. *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli (terza edizione ampliata).